

Prot. 387/2026 S.N.

Roma, 23 giugno 2026

**OGGETTO: interpretazione** dell'art. 6 ter del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 –  
Ordinamento del personale della P.S. che espleta funzioni di polizia.

MINISTERO DELL'INTERNO  
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DELLA  
POLIZIA DI STATO

Come noto, il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, reca l'Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e attraverso l'art. 6 ter, sono state apprestate le disposizioni che disciplinano le "Dimissione dai corsi".

Il comma 1, lettera d)<sup>1</sup>, dispone che *"(...) d) gli allievi e gli agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, ovvero novanta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta **durante il corso**, in quest'ultimo caso gli allievi e gli agenti in prova, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi, rispettivamente, a partecipare al primo corso successivo e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica. Nel caso in cui l'assenza è dovuta a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. (...)"*.

Ciò posto, la segreteria provinciale di Gorizia, ha segnalato una criticità interpretativa della succitata norma, che ha connotato difficoltà nell'applicazione in sede locale, in relazione alla posizione di un Agente in Prova, in servizio presso il Settore Polizia di Frontiera di Gorizia.

---

<sup>1</sup> Novellazione effettuata dall'art. 3 del Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, concernente "Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche». (20G00012)

Per il succitato dipendente, con decreto della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, datato 08 maggio 2026, è stata disposta, dal 15 maggio al 14 settembre 2026, la ripetizione del periodo di applicazione pratica.

Di conseguenza, l'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato - con nota prot. 11887 del 13/05/2026, ha investito la Scuola allievi Agenti di Trieste affinché fornisse ogni utile supporto con particolare riferimento al monitoraggio del superamento del limite delle assenze, rideterminato, in **70** ovvero **105** giorni, tenuto conto degli eventuali periodi di assenza già fruiti.

A tal proposito, si osserva che in precedenza, il 30 aprile 2026, il funzionario medico della Polizia di Stato della prefata Scuola Allievi Agenti ha valutato il dipendente temporaneamente non idoneo al servizio di polizia per giorni **45**, con la necessità, al termine, di una successiva visita di idoneità, demandata, come per qualsiasi altro appartenente, alla Commissione Medica Ospedaliera competente per territorio. Il medesimo Funzionario, poi, con ulteriore certificazione, nelle more della convocazione da parte del predetto Organo tecnico, ha somministrato ulteriori **20** giorni di prognosi, con decorrenza 12 giugno 2026.

Tale numero di giorni, sommati a quelli già usufruiti in precedenza a vario titolo, comporta il superamento dei **70** giorni di assenza.

Ora, come già anticipato, a mente della norma di cui all'art. 6 ter del succitato D.P.R. 335/1982, gli Agenti in prova possono assentarsi dal corso, per qualsiasi motivo ma, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni (70 nel caso di specie), anche non consecutivi, ovvero novanta giorni (elevati a 105), **se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso**<sup>2</sup>.

Con riferimento al caso di specie, acquista una particolare rilevanza il significato da attribuire alla locuzione *infermità contratta durante il corso*, ovvero sia se, ai fini della riconducibilità della posizione del dipendente alla fattispecie generale ed astratta, la patologia debba essere, o meno, direttamente collegabile a livello etiopatogenetico al corso o al periodo c.d. applicativo (vale a dire debba essere riportata/contratta esclusivamente durante e/o a causa delle ore di formazione e/o di addestramento presso gli istituti di istruzione, o nell'impiego operativo durante il periodo di applicazione pratica).

Nel caso di specie, infatti, la patologia diagnosticata al dipendente dal suddetto funzionario medico, stante anche quanto espresso con nota prot. 9058 del 21/05/2026 dalla IV Zona Polizia di Frontiera di Udine<sup>3</sup> (**All. 1**), non risulterebbe direttamente, o, tantomeno, concausalmente riconducibile né al corso né al servizio.

Al riguardo, Questa O.S. ritiene che debba essere effettuata una interpretazione "*letterale*" della locuzione in argomento, in ossequio all'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, in quanto, con l'ultima valutazione di inidoneità di 20 giorni, finalizzata al successivo, tardivo, invio per la visita

---

<sup>2</sup> in quest'ultimo caso, gli agenti in prova, **dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica**, sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica.

<sup>3</sup> "(assenza NON determinata da infermità contratta durante il corso, da quanto riferito dall'Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Gorizia.)"

presso la CMO<sup>4</sup>, mette nelle condizioni il dipendente in questione, suo malgrado, di sfiorare il limite previsto di 70 giorni, salvo che la sua assenza non sia considerata derivante da una “*infermità contratta durante il corso*” .

Tale interpretazione consentirebbe, tanto all'Amministrazione quanto all'interessato, di avere a disposizione un più cospicuo margine di tempo, finalizzato a definire meglio lo stato di avvenuta guarigione o la perdurabilità della patologia riscontrata, potendo, altresì, garantire la possibilità di ripetere il periodo di applicazione pratica dopo la “*riacquistata idoneità fisico-psichica*”, senza che intervengano delle improduttive ed automatiche dimissioni dal corso con l'impossibilità di valutare, durante un adeguato periodo di tempo, l'attitudine al servizio nella Polizia di Stato.

Nello specifico, qualora si intenda condividere l'interpretazione di questa O.S., si rileva che la succitata ripetizione del periodo di applicazione pratica - dal 15 maggio al 14 settembre 2026 - disposta dalla Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato in data 08 maggio 2026, dovrebbe essere oggetto di rideterminazione, in quanto ha avuto inizio mentre l'Agente in prova si trovava ancora in uno stato di inidoneità al servizio<sup>5</sup>, in apparente difformità a quanto previsto dall'art. 6 ter del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, dalla cui disamina, emerge, invece che la ripetizione del periodo di applicazione pratica, debba avvenire dopo la “*riacquistata idoneità fisico-psichica*”.

In ultimo, ma non da ultimo, si ritiene utile conoscere se, ai fini del conteggio globale delle assenze del dipendente durante il corso di formazione, debba tenersi conto del fatto che lo stesso all'interno degli Istituti di Istruzione viene effettuato dal lunedì al venerdì, quindi su una base di 5 giorni settimanali.

Si evidenzia, altresì, la necessità di un cortese sollecito riscontro alla presente, interessando gli Enti competenti, in particolare l'Ispettorato Scuole e la Direzione Centrale di Sanità, affinché si esprimano, ognuno per la rispettiva competenza, sulla corretta interpretazione della citata norma e la sua relativa applicazione nella casistica di cui trattasi.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

La Segreteria Nazionale del CO.I.S.P.

---

4 Fissata per il 13 luglio p.v..

5 certificato del Funzionario Medico della P.S. dell'Ufficio Sanitario di Gorizia del 30 aprile 2026 con prognosi di 45 gg.